

## NEWSLETTER AMBIENTE

### BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO

#### AGGIORNAMENTO NORMATIVO

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<b>Riutilizzo traversine ferroviarie</b>	<p>Con propria nota il Ministero della Salute chiarisce quando è possibile il reimpiego delle traversine ferroviarie dismesse, stabilendo l'impossibilità di riutilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) All'interno di edifici indipendentemente dalla loro destinazione;</li> <li>b) Per giocattoli;</li> <li>c) In parchi, giardini e altri luoghi di pubblica ricreazione all'aria aperta in cui vi è rischio di frequenti contatti con la pelle;</li> <li>d) Per la fabbricazione di mobili da giardino quali tavoli da picnic;</li> <li>e) Per la fabbricazione, l'uso e qualsiasi nuovo trattamento di:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenitori destinati a colture agricole;</li> <li>- imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti greggi, intermedi e/o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale;</li> <li>- Altri materiali che possono contaminare gli articoli sopra citati.</li> </ul> <p><i>Ministero della Salute nota 0004831 del 23/02/2011</i></p> </ul>
<b>Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione</b>	<p>Stabiliti modalità e importi delle garanzie finanziarie per Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione. Il provvedimento elenca i valori dell'ammontare della garanzia, suddivisi per intermediazione e commercio di rifiuti pericolosi o non pericolosi, e per classi di iscrizione in categoria 8 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.</p> <p>L'ammontare delle garanzie fideiussorie varia dai 5 milioni di euro richiesti ai grandi commercianti di rifiuti pericolosi fino ai 50.000 euro previsti per i piccoli commercianti di rifiuti non pericolosi</p> <p><i>Decreto 20 giugno 2011 recante "Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi", in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011</i></p>
<b>Albo nazionale Gestori Ambientali: Imprese iscritte nelle categorie 2 e 3 - Rinnovo dell'iscrizione</b>	<p>Le imprese già iscritte all'Albo nelle categorie 2 e 3 alla data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010, a scadenza dell'iscrizione, dovranno iscriversi nella categoria 1, 4 o 5 a seconda della provenienza e della pericolosità dei rifiuti che intendono trasportare. L'Albo precisa che le imprese interessate, che hanno già provveduto a versare i diritti d'iscrizione relativi alla categoria di provenienza, non debbono versare ulteriori diritti per la stessa annualità. Resta salva la necessità di versare l'integrazione dell'importo nel caso di passaggio ad una classe superiore rispetto a quella per la quale risultavano iscritte.</p> <p><i>Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 28 settembre 2011, n. 1147</i></p>
<b>Accesso ai dati Sistri</b>	<p>Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI, attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati.</p> <p><i>Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 05 settembre 2011.</i></p>
<b>Emissioni</b>	<p>Il reato di cui all'art. 674 c. p. è configurabile anche nel caso di "molestie olfattive" provenienti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L'evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che, nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. Inoltre, nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accettare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie</p>

	<p>se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti.</p> <p><i>Cassazione, Sez. III, sentenza n. 34896 del 27 settembre 2011</i></p>
<b>Valutazione di Impatto Ambientale</b>	<p>La Giunta regionale del Veneto è intervenuta con tre deliberazioni (d.g.r. n. 1998 del 22 luglio 2008, d.g.r. n. 308 del 10 febbraio 2009 e d.g.r. n. 327 del 17 febbraio 2009) con l'intento di fornire indirizzi applicativi in merito all'attuazione delle nuove disposizioni e di coordinarne i contenuti con quanto previsto dalla legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 "Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale".</p> <p><i>Deliberazione della Giunta Regionale n. 1539 del 27 settembre 2011</i></p> <p><i>Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69". Disposizioni applicative.</i></p>

## SCADENZE – ADEMPIMENTI

MATERIA	ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
<b>Denuncia CONAI</b>	Presentazione denuncia periodica	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile	<b>20.11.2011</b>	Regolamento CONAI - artt. 7 e 8

## APPROFONDIMENTI

<b>Quando i rottami ferrosi cessano di essere rifiuti</b>	<p><b>Il Regolamento Europeo</b></p> <p>In data 31 Marzo 2011 la Comunità Europea ha adottato il Regolamento Ce 333/2011/Ue che definisce i criteri per cui alcune tipologie di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio), cessano di essere considerati rifiuti. Il Regolamento è entrato in vigore il 28 aprile 2011 ma, per consentire agli operatori di adeguarsi alle prescrizioni in esso contenute, si applica dal 9 ottobre 2011.</p> <p>Il fulcro della norma è costituito dagli articoli 3 e 4 che determinano le condizioni da soddisfare cumulativamente, affinché cessi la qualifica di rifiuto per rottami di ferro e acciaio (Allegato I) e rottami di alluminio (Allegato II).</p> <p>Il Regolamento prevede, inoltre, i requisiti tecnici delle operazioni di recupero nonché i requisiti merceologici e qualitativi che il prodotto ottenuto deve possedere per essere qualificato come non rifiuto.</p> <p>La finalità della norma è duplice: da un lato, dettare una regola a livello comunitario in grado di rendere quanto più omogenea possibile la gestione dei rottami ferrosi da parte delle imprese che operano nel settore; dall'altro garantire la tracciabilità dei trattamenti e la qualità del prodotto finale</p> <p><b>End of waste: i criteri</b></p> <p>I rottami di ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti allorché, all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) le modalità dell'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell'allegato I (per rottami di ferro e acciaio) e II (per i rottami di alluminio);</li> <li>b) i rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell'allegato I e II (a seconda che si tratti di rottami di ferro e acciaio o di alluminio);</li> <li>c) i rottami di alluminio ottenuti dall'operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell'allegato I e II;</li> <li>d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 (Dichiarazione di conformità) e 6 (Gestione della qualità) del regolamento.</li> </ul> <p>I rifiuti utilizzati come materiale in ingresso all'operazione di recupero devono presentare le seguenti caratteristiche:</p>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>sono solo rifiuti contenenti ferro o acciaio (o alluminio e leghe di alluminio) recuperabili;</li> <li>non sono rifiuti pericolosi o è dimostrabile che sono state eliminate tutte le caratteristiche di pericolo mediante appositi processi e tecniche di trattamento definite dal Regolamento;</li> <li>non sono: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose; b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici.</li> </ul> <p>I prodotti finali (rottami metallici) ottenuti mediante un'operazione di recupero devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>soddisfare i requisiti tecnici dell'industria metallurgica;</li> <li>siano conformi alla legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti;</li> <li>non devono avere ripercussioni generali negative sull'ambiente o sulla salute umana.</li> </ol> <p>Il produttore del rottame deve, inoltre provvedere:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>alla redazione di una dichiarazione di conformità per ogni partita di rottami metallici;</li> <li>applicare un sistema di gestione della qualità, atto a dimostrare che, sia i rifiuti in ingresso che i rottami in uscita dall'operazione di recupero, rispettano ai criteri del Regolamento.</li> </ol> <p><b>Dichiarazione di conformità</b></p> <p>Il produttore di rottami di ferro e acciaio e di rottami di alluminio ha l'obbligo di stilare una dichiarazione di conformità (conforme al modello Allegato III) per ciascuna partita di rottami.</p> <p>Il produttore o l'importatore trasmette la dichiarazione di conformità al detentore successivo della partita di rottami metallici. Il produttore o l'importatore conserva una copia della dichiarazione di conformità per almeno un anno dalla data del rilascio mettendola a disposizione delle autorità competenti che la richiedano.</p> <p>Tale dichiarazione può essere redatta anche in formato elettronico.</p> <p><b>Sistema di gestione per la qualità</b></p> <p>Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a garantire e disciplinare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>il controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell'operazione di recupero;</li> <li>monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento eventualmente applicate;</li> <li>monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall'operazione di recupero (che comprenda anche campionamento e analisi);</li> <li>efficacia del monitoraggio delle radiazioni di ogni partita;</li> <li>raccolta e analisi di eventuali osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici;</li> <li>registrazione dei risultati dei controlli effettuati;</li> <li>revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità;</li> <li>formazione del personale.</li> </ol> <p>Tale sistema deve essere verificato ogni tre anni da un Organismo Terzo Indipendente preposto alla valutazione della conformità di cui al regolamento (Ce) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e non deve essere necessariamente sottoposto a certificazione.</p> <p>Il produttore consente l'accesso al sistema di gestione della qualità alle autorità competenti che lo richiedano.</p> <p><b>Obblighi minimi di monitoraggio interno</b></p> <p>Personale qualificato esegue un controllo visivo di ogni partita per rilevare la presenza di ossidi, prestando particolare attenzione alle parti in cui è più probabile che si verifichi gocciolamento.</p> <p>E' richiesta la presenza di personale formato per effettuare il monitoraggio della radioattività. In tale ultimo caso, ogni partita di rottami è corredata da un certificato stilato secondo le norme nazionali o internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Il certificato può essere incluso in altri documenti che accompagnano la partita.</p> <p>Se dal controllo visivo sorge il dubbio di un'eventuale presenza di caratteristiche di pericolo, occorre adottare ulteriori opportune misure di monitoraggio, ad esempio campionamento e analisi.</p> <p>A congrua cadenza (almeno ogni 6 mesi) e sotto attento controllo visivo si analizzano alcuni campioni rappresentativi dei materiali estranei, pesandoli dopo avere separato, magneticamente o manualmente (secondo i casi), le particelle di ferro e acciaio dagli oggetti.</p> <p>I controlli di accettazione (effettuati a vista) di tutti i rifiuti pervenuti e dei documenti che li accompagnano sono effettuati da personale qualificato che è formato a riconoscere i rifiuti</p>
--	---

<b>Riferimenti normativi</b>	non conformi ai criteri indicati nel presente punto. <i>Consiglio dell'Unione europea, Regolamento 31 marzo 2011, n. 333/2011/Ue, in Gazzetta Ufficiale Unione Europea del 8 aprile 2011 n. L 94.</i>
------------------------------	--

## **FAQ (Le domande più frequenti)**

### **1) Da quando si applica il Regolamento ?**

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati dell'Unione dal 09 ottobre 2011.

### **2) Con che cadenza deve essere verificato il sistema di qualità finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami metallici ?**

Il Sistema deve essere verificato ogni 3 anni.

*Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.*